

Ileana Alesso

Il Quinto Stato

Storie di donne, leggi e conquiste.
Dalla tutela alla democrazia paritaria

la
Società



FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Ileana Alesso

Il Quinto Stato

Storie di donne, leggi e conquiste.
Dalla tutela alla democrazia paritaria

FrancoAngeli

Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it

A Elena e Giacomo, i ragazzi che furono i miei genitori
Ai piccoli, sempre più grandi, Irene, Maria Serena e Andrea

*Si fa innanzi imperiosamente come quinto stato la grande famiglia
delle donne che reclama lavoro*
S. Morelli

Indice

Prima parte

1. Premessa	pag.	15
1. Lidia Poet: la prima donna avvocato	»	16
2. Save the date: 13 maggio 1960	»	18
3. L'ingresso delle donne nella magistratura e degli uomini nelle scuole materne	»	20
2. I primi anni del '900: le leggi di tutela sulle donne e i fanciulli	»	22
1. Il quarto stato: un posto in prima fila per una donna e il suo bambino	»	23
2. Operaie, contadine, domestiche e prostitute	»	25
3. Donne e motori	»	27
4. Il gioco dei perché	»	30
3. Il lavoro e le leggi di tutela tra le due guerre mondiali	»	34
1. Tre, cinque, dieci volte mamma	»	35
2. La tutela dei figli della Nazione	»	36
3. L'eccezione alla regola	»	38
4. Il nero del regime e il rosa delle quote	»	38
5. Una giornata particolare	»	39
4. Gli anni '50 e '60: dalla maternità al lavoro	»	42
1. Sogni, provole e peperoncino	»	45
2. Non più donna madre, ma donna persona	»	47
3. Matrimonio? No grazie. Proposte indecenti e clausole di nubilato	»	49
4. Non ho l'età, anzi sì	»	52

5. La legislazione degli anni '70: dalla tutela alla parità nella diversità	pag.	53
1. Un decennio rosa shocking	»	53
2. Elide e Arturo, l'avventura di due sposi	»	56
3. Né tuo né mio, ma nostro: la riforma del diritto di famiglia	»	56
4. La pillola del diavolo	»	60
5. Né strega né madonna, ma solo donna	»	62
6. Dagli anni '80 al 2000: le raccomandazioni dell'Europa, le azioni positive e il sostegno alla paternità	»	64
1. I forzati dell'onore	»	66
2. Oltre le dichiarazioni di principio: discriminazioni positive e azioni di sistema	»	68
3. L'anno 2000: il sostegno alla maternità e alla paternità, diritto dovere reciproco	»	71
4. Dal sistema lavoro, al sistema famiglia	»	72

Seconda parte

7. Il primo decennio del nuovo secolo: le pari opportunità e la democrazia paritaria	»	77
1. La precarietà rende sterili	»	78
2. I provvedimenti legislativi più significativi del primo decennio del secolo	»	81
3. Parità di opportunità nel lavoro. Ma lo sai che...?	»	83
4. Non trovate lavoro? Sposatevi un uomo ricco!	»	85
5. Un passo avanti e due indietro	»	87
6. Un concorso per soli uomini	»	90
7. Pari possibilità in politica: vengo anch'io? No tu no!	»	92
8. Marmellata ieri e marmellata domani. Mai marmellata oggi	»	94
9. Al peggio non c'è mai fine	»	95
10. Democrazia paritaria: 50&50 ovunque si decide	»	96
11. Le gonne d'oro: le donne ai vertici delle società quotate in borsa	»	101
12. Storie di successo	»	105
13. Un fiocco rosa su tre	»	107
14. Attrazione fatale	»	110
15. Il silenzio delle innocenti	»	112
16. Appese come prosciutti tra gli applausi del pubblico	»	114

17. I diritti “eticamente sensibili”	pag.	118
18. Nuove intellettuali e antiche discriminazioni	»	120
8. L’inizio del secondo decennio: se non ora quando?	»	123
1. SorElle d’Italia 2011	»	123
2. Hillary e Letizia	»	125
3. Un’altra storia è possibile	»	126
4. Milano, Torino, Bologna, Cagliari: il punto di svolta	»	127
Conclusioni	»	130
Ringraziamenti	»	132
Bibliografia	»	133

Prima parte

1. Premessa

Me le immagino incredule, con quelle espressioni fisse e immutabili che mostrano nelle foto color seppia prese nelle filande e nelle fabbriche dell'epoca, così come erano incredule, ma sorridenti e raggianti, nei cinegiornali d'epoca quelle donne che per la prima volta si recavano alle urne nel giugno del 1946.

Il Regno d'Italia ha concesso il diritto di voto ad alcuni, la Repubblica Italiana ha portato il diritto di voto anche alle donne. Chi scorre il calendario del tempo e dallo sfondo di fine ottocento vede affacciarsi migliaia di mondine, operaie, maestre, stenografe, può dire loro che, a tanto tempo di distanza, oggi, si discute di pari opportunità e di riequilibrio di genere per la presenza delle donne in pari numero e grado insieme agli uomini ovunque si decide, può dir loro che oggi anche i mariti possono prendere congedo dal lavoro per seguire i propri figli fino agli otto anni di età.

Da quelle che erano le prime leggi di tutela della maternità, o, per essere più precisi, da quelle che erano le leggi di *tutela dei figli dal lavoro delle madri*, si è passati, allo spirare del secolo scorso, alle leggi di *sostegno della paternità* con il riconoscimento del diritto dei padri di dedicarsi alla cura dei figli, con il riconoscimento quindi di *eguale diritto* anche al padre a fronte di quello che era prospettato solo come un dovere che gravava esclusivamente sulle madri.

Chi sa se le orlatrici, le sigaraie, le modiste, lo sguardo fisso nell'obiettivo della macchina fotografica, abbiano allora potuto intuire lo sviluppo, la direzione di quel principio di eguaglianza, che in estrema sintesi è stata definita da un'organizzazione maschile: *libertà femminile uguale liberazione maschile*.

Si può affermare che il percorso legislativo dalla tutela alle pari opportunità sia stato caratterizzato dal passaggio dalla protezione alla promozione, integrando la protezione di soggetti deboli, *le donne e i fanciulli*, con successive norme di garanzia per consolidare i diritti delle une e degli altri,

per poi passare, a partire dalla seconda metà del novecento a norme di promozione per un diverso vivere il lavoro e la famiglia sia per le donne che per gli uomini in vista di un orizzonte di effettiva democrazia paritaria.

Le pagine che seguono sono dedicate a questo percorso, lo disegnano, evidenziando le leggi introdotte nell'ordinamento giuridico a segnare il passo di diritti che da auspicati divengono via via riconosciuti, evidenziando le leggi, i valori e le regole di comportamento che la comunità rivede e accetta in un dato momento storico e metabolizza in direzione della sua applicazione.

1. Lidia Poet: la prima donna avvocato

Alla nomina di Angela Merkel a primo Cancelliere donna in Germania, la donna più potente del mondo secondo la rivista Forbes, alla elezione in Cile del Presidente Michelle Bachelet, ed in Brasile della prima donna Presidente Dilma Roussef, nonché in Liberia del Presidente Ellen Johnson-Sirleaf è stato dato ampio risalto. Così come alla nomina di Christine Lagarde a direttrice del Fondo monetario internazionale o per le nomine ad importanti cariche dello stato fatte negli Stati Uniti dal Presidente Barack Obama, in Francia da Nicolas Sarkozy. E così pure, per rimanere in Italia, ha avuto vasta eco sia l'elezione della prima donna Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, sia simmetricamente l'elezione della prima donna Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso.

Non fa invece più notizia la presenza di una donna avvocato o magistrato. Farebbe tanto piacere poterlo raccontare a Lidia Poet, la prima donna laureata in legge con il massimo dei voti a Torino nel 1881, alla quale per quasi quarant'anni, fino al 1919, fu impedito dalla legge e dalla giurisprudenza di esercitare la professione di avvocato.

Oggi sembra inverosimile, ma ci vollero quasi quaranta anni di aspro dibattito nel Paese per raggiungere l'obiettivo di consentire a lei, e a tutte le altre che via via dopo di lei si laureavano, di poter usare la laurea per muoversi nelle aule di giustizia e svolgere la funzione di difensore cui aspiravano per esprimere, nella professione come nella vita, il proprio talento e la propria intelligenza.

Le cronache, giornalistiche e giuridiche, dell'epoca narrano di feroci opposizioni, di appassionate arringhe di avvocati in favore delle donne avvocato affinché gli ordini professionali e la magistratura, ed in particolare la Corte di Cassazione, si pronunciasse a loro favore. Tra i contrari, ben più numerosi dei favorevoli, molti dissero che la radice del male, dove il male coincideva con la stravagante tesi di sostenere l'accesso delle donne alla avvocatura, risiedeva nel fatto che le donne erano state con troppa leggerezza ammesse all'università nel 1876.

“La questione dell’educazione femminile dovrebbe essere considerata perniciosamente mentre invece il governo apre corsi e università femminili”. Siamo ad un’altra latitudine, in un elegante salotto moscovita, ma con i medesimi argomenti usati in Italia. Chi parla è Pescov, un intellettuale russo nel romanzo di Lev Tolstoj, *Anna Karenina* “La questione della istruzione femminile si confonde di solito con quella dell’emancipazione delle donne perciò è pericolosa” gli risponde Aleksej Alekandrovic, un autorevole funzionario di Stato. “Le due questioni sono legate insieme: è un giro vizioso. La donna è priva di diritti perché manca di cultura e manca di cultura perché è priva di diritti. Quali diritti? replica Sergej Ivanovic “il diritto di essere presidente di tribunale, giurato, deputato? Certamente. Ma... sarebbe meglio parlare di doveri invece che di diritti...ricoprendo un qualche carica noi sentiamo di adempiere a un dovere. Ragion per cui è più preciso affermare che le donne cercano dei doveri e in modo perfettamente legale. E si può soltanto provar simpatia per questo loro desiderio...”¹.

Di tutt’altra opinione invece la scrittrice Matilde Serao che alle aspiranti avvocate giunse persino a consigliare di non esporsi al ridicolo e di evitare di seguire l’esempio delle suffragette, donne sprezzantemente definite come “emancipate senza talento, senza istruzione vera, senza serietà, che vogliono votare e non lavorare”. Probabilmente anche lei avrebbe fischiato Teresa Labriola, docente dell’università di Pavia che nel 1901 non fu messa in grado di completare la sua lezione inaugurale perché investita da urla, fischi, gemiti da parte degli studenti presenti. Anche la professione di medico continuava ad essere patrimonio dei maschi. Nel 1911 su un totale di 23.600 medici solo 83 erano donne alle quali solo nel 1919 fu consentito di prestare servizio nelle strutture sanitarie pubbliche.

A Lidia Poet invece, che per prima pose il problema dell’accesso alla avvocatura e aprì la strada per tutte le sue colleghe, farebbe sicuramente piacere apprendere che, se pur solo nel 1963, è caduta l’esclusione anche per la magistratura.

Ma, se per un attimo volessimo fare un salto nel passato e immaginare quell’epoca, gli inizi del 1919 con la grande guerra alle spalle, cosa vedremmo? Sarebbe come uscire da un film a colori ed entrare in un film in bianco e nero, senza il sonoro e a velocità accelerata. Vedremmo toghe di magistrati e di avvocati che si accompagnano solo ad abiti maschili e lasciano intravedere camicie inamidate, panciotti tirati e orologi da tasca. Le donne con i loro corsetti aderenti, le borsette e le gonne a strascico abbinate ad avvenenti cappellini sono presenti nelle aule di giustizia o come parti lese o, più facilmente, come imputate di qualche misfatto.

1. Tolstoj L., *Anna Karenina*, Newton & Compton Editori, Roma, edizione 2004, p. 346.

Facciamo scorrere in avanti il tempo solo di un poco: siamo nel 1920, sempre davanti al medesimo Tribunale. Possiamo vedere ora, per la prima volta, le prime donne avvocato andare in udienza. Attraversano ali di folla, tra uomini distinti con il bastone da passeggio e signore eleganti che le deridono e le invitano a tornarsene a casa per dedicarsi alla famiglia. Osserviamo gli immancabili giornalisti e i fotografi con i loro ingombranti apparecchi che emettono lampi sfolgoranti pronti a fissare su una lastra quelle strane donne avvocate che entrano in Tribunale per fare il loro lavoro. Eccole, stanno arrivando, la folla si passa la voce, le aspetta, qualcuno si sporge dalla fila per vedere meglio questo insolito spettacolo, mentre i loro colleghi avvocati maschi entrano in Tribunale con passo deciso, eleganti come sempre, ossequiati dall'usciera e accompagnati dai devoti assistenti carichi di documenti.

Loro, le prime avvocate, gonne lunghe e corsetti severi, non rispondono alla folla che le invita a trovarsi un marito anziché ostinarsi nel voler fare un lavoro da uomo, incedono emozionata a testa alta verso l'ingresso del Tribunale guadagnandosi quell'ultimo miglio.

Queste immagini risultano oggi fortunatamente superate e lontane nel tempo, almeno qui da noi. Tuttavia capita ancora di sentire nei Tribunali avvocati maschi un po' attempati confidare ai loro assistiti "tra poco saremo davanti al giudice, purtroppo questa volta è una donna", oppure ascoltare clienti che complimentandosi con il proprio avvocato donna le raccontano che "l'ho riferito anche ai miei collaboratori: il mio avvocato è una donna, però è proprio brava".

Contemporaneamente, a sottolineare il genere e i cambiamenti di costume che ne seguono, non è più inusuale che molte si facciano chiamare avvocate e magistrato e che questi termini e ciò che li accompagna stiano entrando nel lessico comune.

2. Save the date: 13 maggio 1960

"Ora non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto con la norma che proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza".

Così, il 13 maggio 1960, si pronunciava la Corte Costituzionale dichiarando l'incostituzionalità di una norma in cui, sempre per usare le parole della Corte *il sesso femminile è assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità*. La Corte nella sua rituale sobrietà non accom-

pagna il concetto con un punto esclamativo eppure dal tenore del testo traspare un tono e un volume che fa piacere sentire.

La norma in questione era l'articolo 7 della legge 1176 del 1919, ai sensi della quale il Re Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per volontà della Nazione, il Senato e la Camera dei Deputati avevano deciso di "escludere le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà pubbliche".

Questa norma consentiva l'accesso delle donne solo ai ruoli subalterni e il successivo regolamento di attuazione² che fu approvato l'anno dopo, aggiungeva beffardamente che le donne erano escluse dagli uffici pubblici non perché non fossero *giuridicamente capaci*, ma perché erano invece *inidonee* ad assumere la responsabilità degli uffici cui aspiravano.

La tesi era dunque che non si dubitava, sia in fatto che in diritto, della capacità del genere femminile, ma che il problema risiedeva nella emotività e sensibilità del genere medesimo e dunque in una sola parola nella *inidoneità* delle donne a svolgere le delicate esigenze di servizio connesse agli importanti compiti assegnati a magistrati, a prefetti, questori, cancellieri o anche solo agli ufficiali giudiziari.

Quel che è paradossale è che fu quella stessa norma del 1919 a consentire a Lidia Poet e alle altre di esercitare la professione di avvocato. La norma infatti mentre escludeva l'esercizio di diritti e di funzioni pubbliche concedeva "alle donne di essere ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni" in ambito privato, fatto nuovo e rilevante per l'epoca tenuto conto che per quasi quarant'anni la questione era stata oggetto di aspro dibattito.

A questa sentenza del 1960 della Corte Costituzionale che dichiarava l'incostituzionalità della esclusione dai pubblici uffici seguì la legge 66 del 1963 con la quale fu consentito alle donne di "accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento di carriera".

Dal punto di vista lessicale tra l'essere *ammesse* ed il poter *accedere* sembra che non vi sia poi molta differenza trattandosi pur sempre di un ingresso in una nuova dimensione. Eppure l'ammissione richiama un filtro giudicante segnato dalla autorità che a suo insindacabile giudizio può concedere o meno, mentre l'accedere ha il sapore di un percorso contrassegnato dalla libertà di poter fare.

A parte questo sia l'essere *ammesse*, nel 1919, alla professione di avvocato sia il poter *accedere*, nel 1963, alla funzione di magistrato o ad altra

2. Il regolamento di esecuzione fu varato il 4 gennaio 1920.